

Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

Art. 28

Finanziamenti straordinari per la gestione di servizi socio-assistenziali (programma 2.2.4.)

- 1.** L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti previsti dall' articolo 30, settimo comma, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, finanziamenti straordinari al fine di contribuire al ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1992.
- 2.** A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.
- 3.** Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 4969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.